

# REGIONE PUGLIA

## LEGGE REGIONALE

### CONCERNENTE

"ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI  
DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADDETTO  
AI PRESIDI, SERVIZI ED UFFICI DELLE UNITA' SANITARIE LO-  
CALI. MODALITA' DI ISCRIZIONE DEL PERSONALE NEI RUOLI ME-  
DESIMI". =

BARI, li 10 settembre 1980

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 194 II Legislatura

# REGIONE PUGLIA

Prot. N.

Allegati N.

RELAZIONE

Risposta al foglio N.        del

Bari, li

19

OGGETTO: "Istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle Unità Sanitarie Locali. Modalità di iscrizione del personale nei ruoli medesimi" - Osservazioni del Governo.=

Il Consiglio Regionale, nell'ultima seduta della passata 2<sup>a</sup> legislatura, ha approvato la legge avente ad oggetto: "Istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle Unità Sanitarie Locali. Modalità di iscrizione del personale nei ruoli medesimi".

Su tale provvedimento il Governo ha fatto oggetto di rilievi l'art.2 - ultimo comma, l'art.4 - 2° comma n.4 e l'art.5 - 2° comma.

A) Riguardo all'ultimo comma dell'art.2 disciplinante il ricorso al Presidente della Giunta per la rettifica di eventuali errori nella formazione dei ruoli, - che prevede, in caso di mancata emissione della pronuncia definitiva, il formarsi del silenzio-accoglimento, si deve procedere, conformemente all'art.7-ultimo comma del D.P.R. 761/79 che prevede nella fattispecie il formarsi del silenzio - rigetto, alla sostituzione della parola "accettato" con la parola " respinto".

B) Riguardo all'art.4 - 2° comma n.4, relativo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo addetto ai servizi sanitari dipendenti da enti ospedalieri, IPAB, Consorzi di enti locali, Province e Comuni, il Governo ha eccepito la mancata rispondenza dello stesso con l'art.68 - 1° comma della legge 833/78.

./.

# REGIONE PUGLIA

Prot. N.

Allegati N.

Risposta al foglio N.      del

Bari, li

19

OGGETTO:

- 2 -

In effetti l'art.68 citato prevede l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali non soltanto del personale di ruolo, che risulti addetto ai servizi sanitari trasferiti in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, ma anche del personale che sia divenuto di ruolo mediante pubblico concorso espletato fino al 28 dicembre 1978.

E' tuttavia da evidenziare che nella realtà operativa sanitaria pugliese è venuta a delinearsi, per esigenze di ordine assistenziale, la necessità di procedere ad assunzioni di personale non di ruolo, come ad esempio facendo ricorso ad avvisi pubblici, previsti dall'art.3 del D.P.R. 27/3/1969, n.130 tuttora vigente.

Il personale non di ruolo, inserito nelle strutture sanitarie dei vari Enti operanti nella Regione, deve comunque trovare nei ruoli nominativi regionali una idonea collocazione in quanto la loro non menzione comporterebbe la loro non esistenza giuridica nella realtà operativa pugliese.

Pertanto, dato che la legge già approvata dal Consiglio Regionale ha riferimento al D.P.R. 761 del 20/12/79 e considerato che nelle more si sono venute a realizzare altre situazioni di assunzione di personale non di ruolo dovute ad urgenti esigenze di carattere assistenziale, si propone che l'art.4-2° comma, n.4 venga così modificato: "in posizione ~~di~~ non di ruolo addetto ai servizi sopraspecificati alla data di entrata in vigore della presente legge".

./.

# REGIONE PUGLIA

Prot. N.                    Allegati N.

Risposta al foglio N.        del

Bari, li

19

OGGETTO:

- 3 -

C) Riguardo all'art.5 - 2° comma, disciplinante la iscrizione del personale regionale in servizio presso gli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali, il Governo ha eccepito il suo contrasto con gli artt.32, 67 e 68 della legge 833/78, che prevedono la iscrizione nei ruoli sanitari, di cui all'art.47, per i medici e Veterinari provinciali e per il personale addetto agli uffici sanitari.

Pertanto il punto in questione deve essere così modificato: " I dipendenti della Regione Puglia, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 23/12/1978, n.833 presso Settori ed Uffici sanitari regionali, che ne facciano richiesta entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

# REGIONE PUGLIA

## LEGGE REGIONALE

"ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADDETTO AI PRESIDI, SERVIZI ED UFFICI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - MODALITA' DI ISCRIZIONE DEL PERSONALE NEI RUOLI MEDESIMI".=

### TITOLO I

(ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI)

#### ART. 1

(Istituzione dei ruoli nominativi regionali e adempimenti delle UU.SS.LL.)

Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle UU.SS.LL. in conformità a quanto previsto dalla legge 23/12/1978, n.833 e dal D.P.R.20/12/1979, n.761.

La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole UU.SS.LL. Il Presidente della USL è tenuto pertanto ad inviare al Presidente della Giunta Regionale - Assessorato alla Sanità - copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonché copie delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.

# REGIONE PUGLIA

Il Presidente della USL è altresì tenuto a comunicare alla Giunta Regionale - Assessorato Sanità - le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente nonché le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso.

Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo modalità stabilite con propria deliberazione dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessorato alla Sanità.

## ART.2

(Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali - Pubblicazione - Ricorsi).

Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta Regionale in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 20/12/1979, n.761.

Con deliberazione della Giunta Regionale sono apportate le variazioni conseguenti a nuove assunzioni, a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto.

La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino Ufficiale i ruoli del personale addetto alle UU.SS.LL. secondo la situazione al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta Regionale il quale decide in via definitiva entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.

./.

# REGIONE PUGLIA

sistenza psichiatrica, agli istituti di prevenzione, cura e riabilitazione e ai presidi sanitari extra ospedalieri;

e) Comuni, limitatamente al personale addetto agli Uffici di igiene e sanità comunque denominati e ad altri servizi e presidi che esercitano funzioni in materia sanitaria. *B*

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- 1) in servizio di ruolo addetto in modo continuativo, da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sopra specificati, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23/12/1978, n.833;
- 2) assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23/12/1978, n.833 mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di appartenenza per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopra indicati, ovvero che abbia superato il concorso riservato previsto al 5° comma, lett.c) dell'art.47 della legge 23/12/1978, n.833 per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi medesimi;
- 3) assunti in ruolo ai sensi dell'art.11 della legge 29/2/1980, n.33;
- 4) in posizione non di ruolo addetto ai servizi sopraspecificati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ha inoltre titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

- a) il personale di ruolo dipendente dagli enti ed istituzioni di cui al precedente primo comma, ancorchè non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che a data non successiva a quel-

# REGIONE PUGLIA

la di entrata in vigore della legge 23/12/1978, n.833, pre-  
sti servizio in posizione di comando, distacco o assegnazio-  
ne, in settori sanitari di altri Enti pubblici;

b) il personale di ruolo dipendente dagli enti o istituzioni  
di cui al precedente primo comma, addetto ai servizi sani-  
tari ivi indicati e che si trovi in posizione di comando,  
distacco o assegnazione presso altri enti, ancorchè in set-  
tori sanitari. *D*

Con i provvedimenti con cui la Regione dichiara-  
rà presidi e servizi delle UU.SS.LL. gli stabilimenti e le a-  
ziende termali indicati al terzo e quarto comma dell'art.36  
della legge 23/12/1978, n.833, sarà ~~disciplinata~~ disciplinata la  
destinazione dell personale addetto a tali strutture.

Con le modalità di cui al primo comma del pre-  
cedente art.1 e ai soli fini previsti e disciplinati dall'art.  
25 del D.P.R. 20/12/1979, n.761 il personale sanitario dipen-  
dente dagli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione pre-  
vista dall'art.129 del D.P.R. n.130/69, è iscritto nel ruolo  
nominativo regionale.

## ART.5

(Altro personale avente titolo alla prima iscrizione)

Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli  
nominativi regionali:

- E*
- a) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sani-  
tarie soppresse ai sensi dell'art.1 della legge 29/6/77, n.  
349, secondo quanto stabilito dall'art.67 della legge 23/12  
1978, n.833, salvo quanto stabilito al successivo art.6;
- R*
- b) il personale dipendente dalle Associazioni rappresentanti gli  
enti ospedalieri di cui all'art.40 della legge 12/2/1978,  
n.132, secondo quanto previsto all'art.67 della legge 23/12/  
1978, n.833;



# REGIONE PUGLIA

Dopo l'attribuzione delle funzioni sanitarie alle UU.SS.LL. le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dall'USL presso cui; il personale è utilizzato.

Nei casi di persistente inadempienza si applica la disposizione di cui al precedente art.3.

L'iscrizione dei ruoli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della Giunta Regionale sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al D.P.R. 761 del 20 dicembre 1979. =

